

Codice A1813B

D.D. 20 luglio 2021, n. 2078

Oggetto: R.D.523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 72/2021 per movimentazione meccanica di materiale litoide nella zona di fondo lago di Ceresole Reale: richiesta di autorizzazione all'accesso in alveo di mezzi meccanici per il riposizionamento del materiale depositato nell'ottobre 2020 ad imbottimento della sponda idraulica sinistra.



ATTO DD 2078/A1813B/2021

DEL 20/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Oggetto: R.D.523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 72/2021 per movimentazione meccanica di materiale litoide nella zona di fondo lago di Ceresole Reale: richiesta di autorizzazione all'accesso in alveo di mezzi meccanici per il riposizionamento del materiale depositato nell'ottobre 2020 ad imbottimento della sponda idraulica sinistra.

Con nota in data 01.07.2021 prot. 1847 il Comune di Ceresole Reale (TO), ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la movimentazione di materiale litoide depositato sarà parzialmente riutilizzato con la finalità di imbottimento spondale della zona di fondo lago, per un quantitativo complessivo di circa 3000 m³. L'amministrazione comunale di Ceresole Reale ha infatti in progetto l'ampliamento dell'area parcheggi pubblici esistente, per far fronte alle necessità di spazio legate ai periodi turistici più intensi. Tale intervento sarà realizzato mediante l'innalzamento localizzato del fondo alveo, sino ad una quota superiore a quella di sfioro degli organi di sicurezza della diga, pari a 1571,70 m s.l.m. Al fine di limitare l'occupazione di area d'alveo, sarà realizzata un'opera di contenimento con massi posati a secco (scogliera), a tergo della quale sarà possibile collocare il materiale depositato fino al compimento del volume anzidetto.

Il tutto sarà realizzato sulla base del progetto redatto dall'ing. Daniele Paradiso-Ordine Ingegneri della Provincia di Torino.

Il suddetto progetto è stato approvato con deliberazione della giunta comunale di Ceresole Reale (TO) in data 24.06.2021 n. 30;

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori di manutenzione in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Orco/Lago di Ceresole.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- Visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- Vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- Vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- Visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- Visto l'art.42 del T.U. n.1775 del 11/12/1933;
- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Ceresole Reale (TO), ad eseguire i lavori nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori di movimentazione dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità della traversa di che trattasi;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, entro il termine di scadenza, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità

dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n.37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con la Città Metropolitana di Torino sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni